

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1270 del 13/03/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 - DITTA EUROTARGET SRL - IMPIANTO UBICATO IN VIA MEUCCI N.35/37 IN COMUNE DI REGGIOLO (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1304 del 12/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici MARZO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23307/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 59/2013 - Ditta "**EUROTARGET S.r.l.**" relativamente all'impianto ubicato in Via Meucci n. 35/37, nel Comune di **REGGIOLO**.

#### **LA DIRIGENTE**

Visto:

- l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**EUROTARGET S.r.l.**" avente sede legale Comune di **NOCERA UMBRA – STRADA STATALE FLAMINIA** - Provincia di Perugia, concernente l'impianto per l'attività di produzione piattelli per tiro al volo, ubicato in Comune di **REGGIOLO - VIA MEUCCI n. 35/37**- Provincia di Reggio Emilia, presentata dalla Ditta allo SUAP Bassareggiana in data 20/05/2016 e successivamente acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. PGRE/8417/2016 del 29/07/2016;

Preso atto che domanda è stata presentata per il conseguimento di nuova autorizzazione unica ambientale inerente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. rinnovo iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Richiamato l'avvio di procedimento con richiesta di pareri trasmesso al Comune di Reggiolo ed alla Provincia di Reggio Emilia con nota prot. PGRE/2018/9469 del 31/08/2016 e successiva nota di richiesta prot.n. PGRE/2016/14366 del 30/12/2016;

Vista la richiesta di integrazioni alla Ditta, con nota ARPAE prot.n. PGRE/2016/10504 del 28/09/2016, inerente la corretta compilazione della modulistica AUA (scheda G1.3) e la eventuale attività di lavaggio pezzi e rete di raccolta dei reflui, e vista la relativa risposta della Ditta, nella quale conferma l'assenza della produzione di reflui, acquisita al protocollo di ARPAE con prot.n. PGRE/2016/10891 del 07/10/2016;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza e nelle integrazioni, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole di compatibilità con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, espresso a seguito di richiesta prot.n. PGRE/2016/9469 del 31/08/2016, assunto al protocollo con n. PGRE/10494/2016 del 15/09/2016;

Visto il parere favorevole del Comune di Reggiolo, inerente la conformità urbanistica dell'impianto, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/521 del 16/01/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

**determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**EUROTARGET S.r.l.** ubicato nel Comune di **REGGIOLO - VIA MEUCCI n. 35/37**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Rinnovo iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot. n.11639/06/2010 del 25/02/2010;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 – Comunicazione rifiuti per rinnovo iscrizione al registro recupero rifiuti.**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8)Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs152/06

La Ditta **"EUROTARGET Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di produzione piattelli per tiro al volo nell'impianto ubicato in Comune di **Reggiolo – Via Meucci n.35/37** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	MISCELATORI + EMERGENZA FUSIONE PRESSE	5400	Oltre il colmo del tetto	Emergenza	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 20 < 50	(*)
E4	BRUCIATORI RISCALDAMENTO DIATERMICO EMERGENZA OLIO DI	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1) del D.Lgs.152/06 tuttavia la Ditta, in caso di attivazione dell'impianto, è tenuta a rispettare i limiti di cui all'Allegato I Parte III alla parte V del D.Lgs.152/06.					
E5	SPRUZZATURA IDROPITTURE	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E6	SFIATO SILOS CARBONATO DI CALCIO	1440	8	Salt.	----	----	
E12÷E14	SFIATO SILOS CARBONATO DI CALCIO	1500 Cad.	8	Salt.	----	----	
E15	ASPIRAZIONE PRESSE	4500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 20 < 50	
E16	SFIATO SILOS CARBONATO DI CALCIO	1500	10	Salt.	----	----	
E17	BRUCIATORE A GAS METANO DA 817 KW RISCALDAMENTO DIATERMICO OLIO	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1) del D.Lgs.152/06 tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti di cui all'Allegato I Parte III alla parte V del D.Lgs.152/06.					
E18	POST-COMBUSTORE	750	Oltre il colmo del tetto	24	COV (C-Tot come non metanici)	< 50	

(\*) Limiti da rispettare nel caso di attivazione dell'impianto

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Tot.) e dei COV (come C-Tot. non metanici) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad orientare le bocche delle emissioni E3, E5 ed E15 in direzione opposta rispetto all'insediamento produttivo limitrofo.

- 3) La Ditta è tenuta, in caso di fermata dell'impianto principale e conseguente attivazione degli impianti di emergenza E3, e/o malfunzionamento dell'impianto relativo alle presse E15, a darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore) a mezzo fax all'ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni, ARPAE Servizio Territoriale e al Comune. Tale comunicazione dovrà anche contenere indicazioni in merito ai tempi di ripristino delle condizioni di normalità.
- 4) La Ditta è tenuta inoltre, in caso di fermata del post-combustore E18 e conseguente attivazione degli impianti di emergenza (E3 ed E4) a darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore) a mezzo fax all'ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni, ARPAE Servizio Territoriale e al Comune. Tale comunicazione dovrà anche contenere indicazioni in merito ai tempi di ripristino delle condizioni di normalità.
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.5 – 15 – 18.
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.8417/2016 del 29/07/2016 e successive integrazioni;
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006**

Ditta EUROTARGET S.r.l.  
Impianto: REGGIOLO - VIA MEUCCI n. 35/37

Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori n. **166**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 166 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal giorno 11/07/2006, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
  - comunicazione datata 30/01/2006 pervenuta il 02/02/2006 esercizio attività a far tempo dal giorno 11/07/2006;
  - comunicazione datata 29/07/2008 pervenuta il 01/08/2008 esercizio attività a far tempo dal giorno 02/12/2008;
  - comunicazione, pervenuta il 13/05/2010 esercizio attività a far tempo dal giorno 17/12/2010;
  - comunicazione datata 14/04/2011 pervenuta il 17/05/2011 esercizio attività a far tempo dal giorno 11/07/2011;
- nell'impianto vengono svolte le seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi:
  - R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
  - R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- la attività di stoccaggio dei rifiuti per la tipologia 7.6 del DM 05/02/1998, per sottoporli ad operazione R5, è funzionale e a completo servizio dell'operazione **R5** stessa e, pertanto, le quantità di rifiuti stoccate istantanea ed annuale dalla Ditta non possono superare quelle rispettivamente previste per l'operazione R5;
- l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998;
- ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
- ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- la potenzialità complessiva giornaliera di recupero dell'attività 7.6.3 lett. a) (Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998) è di 6 ton/giorno;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, da trasmettere come modifica della presente autorizzazione. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - a. urbanistica ed edilizia;
  - b. inquinamento atmosferico;
  - c. prevenzione incendi;
  - d. smaltimento acque di scarico;
  - e. inquinamento acustico;
  - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

<b>03.06</b>		<b><i>pallini di piombo rifiuti</i></b>						<b>R13</b>	
03.06.3 lett. b	recupero nell'industria metallurgica con lavaggio chimico-fisico [R4]						R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
200140	metallo	10	100	199	1999	0	0		
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>100</b>	<b>199</b>	<b>1999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>06.01</b>		<b><i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici</i></b>						<b>R13</b>	
06.01.3	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						R13		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	10	5	400	200	0	0		
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>07.06</b>		<b><i>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</i></b>						<b>R5</b>	
07.06.3 lett. a	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo						R5		
07.06.4 lett. a		<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
		conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
200301	rifiuti urbani non differenziati	15	10	1200	1800	1200	1800		
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>1200</b>	<b>1800</b>	<b>1200</b>	<b>1800</b>		

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione al confine proprietà nelle tre posizioni oggetto di misura;
- il rispetto del limite differenziale più restrittivo notturno in corrispondenza dell'ambiente abitativo presente a nord-est oltre via Meucci.

In conclusione, l'attività produttiva è risultata acusticamente compatibile con i limiti fissati dalla legislazione vigente nelle posizioni oggetto di indagine.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**